

Allego due “note” (20 e 26 aprile 2007) della FLC (CGIL-Scuola) a proposito del voto del docente di IRC nello scrutinio.

A queste note della CGIL vorrei personalmente aggiungere quanto segue:

1. Continuo a sostenere che il consiglio di classe è sovrano, ed è il consiglio di classe a decidere se lo studente passa o non passa alla classe successiva, sulla base del conteggio dei voti.

2. Invito tutti i docenti ad uniformarsi ai principi che ispirano le due note CGIL-Scuola, non per dare ragione alla CGIL, ma per un dovere di onestà, di serietà e di responsabilità.

Prima di violare le leggi per andare dietro alle indicazioni (indicazioni, cioè opinioni, non direttive né circolari, né decreti) che vengono dall'alto, è bene non dimenticare che in tema di IRC si sono dimostrati letteralmente analfabeti fior di ministri, di Direttori Generali, di Consiglieri di Stato, e una infinità di Presidi e di docenti e, dispiace dirlo, anche la quasi totalità dei docenti di questo collegio: leggere in proposito i verbali degli anni 1988-94.

Infatti la sentenza 13/1991 della Corte Costituzionale del 1991 (la seconda, giacché ce ne vollero due per liberare gli studenti sequestrati a scuola) disse chiaro e netto che le leggi andavano bene, ma erano gli addetti alla scuola a non saperle intendere e a comportarsi in modo incostituzionale.

Anche nel ricordo di quella pagina vergognosa della scuola italiana, per la quale nessuno ha fornito spiegazioni su come abbia potuto verificarsi una così colossale ignoranza costituzionale di massa, e per la quale nessuno ha chiesto ancora scusa agli studenti ed alle famiglie, ritengo che sia importante che ciascuno, prima di seguire ciecamente indicazioni che vengono scriteriatamente dall'alto, interroghi la propria responsabilità e la propria coscienza.

3. Fare leva sulle sentenze del TAR e sulla opinione di un Direttore generale del Ministero (come fossero due argomenti che si confermano l'un l'altro) assomiglia al gioco delle tre carte. Infatti davanti al TAR si istituiscono semplicemente cause “civili” di singoli cittadini contro la amministrazione dello Stato: ma se lo Stato (che si costituisce in giudizio tramite la Avvocatura) va a sostenere le stesse ragioni del cittadino, è evidente che il TAR emetterà la sentenza che ambedue le parti richiedono. Quando mai un giudice, in un contenzioso, deciderà in modo difforme da come le ambedue le parti concordemente chiedono?

4. L'argomento spesso invocato della “pari dignità” del docente di Irc nel consiglio di classe è una bufala. La legge non parla mai di “pari dignità dei docenti di IRC”: ci mancherebbe!! La legge parla di “pari dignità” della disciplina IRC rispetto alle altre materie (immagino come invito a farla seriamente, non un “volemose bene”), ma questo non esclude che a “pari dignità” corrisponda un trattamento giuridicamente differenziato che nessuno contesta (giudizi e non voti, esclusione dalla pagella, ecc).

Non è possibile perciò invocare “pari dignità” per dedurne “pari poteri”: se così fosse, io potrei pretendere gli stessi poteri del Dirigente, poiché non c'è dubbio che io ho la stessa dignità del Dirigente, e anche del Presidente della Repubblica (Costituzione art. 3). Che qualcuno, insediato nelle alte cariche del Ministero della Pubblica Istruzione, possa ragionare in termini di “differente dignità” delle persone, è sintomo preoccupante di quanto la nostra democrazia sia fragile e ancora incompiuta. Nella Repubblica italiana tutti abbiamo pari dignità, e ciascuno ha i poteri che la legge di volta in volta gli specifica: nulla più e nulla meno. Perciò obiettare, in nome della “pari dignità”, al fatto che nel 1992 la legge ha ristretto i poteri del docente di IRC (chiaramente alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale di quegli anni) è puro pretesto.

Roma 15 maggio 2007

francesco dentoni
docente di Storia e Filosofia

VALUTAZIONI PERIODICHE E FINALI DEGLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Poiché ci giunge notizia che, anche per improvvido intervento di qualche Tar, seguito da qualche zelante Direttore generale, in talune circostanze non viene correttamente applicata la normativa da parte dei Consigli di classe in materia di valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, riteniamo cosa utile richiamare i fondamentali su tale questione per orientare gli operatori verso un adeguato comportamento di procedura.

Come ormai ben si sa, da quando è stata adottata la Costituzione della Repubblica Italiana, non esiste più il privilegio fissato dallo Statuto albertino che voleva la religione cattolica come religione dello Stato italiano. E l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, fissata dall'articolo 3 dalla Costituzione repubblicana, non ammette distinzioni a causa di motivi religiosi. La legge 121/85 di applicazione del Concordato fra Stato e chiesa cattolica regola l'organizzazione da parte dello Stato dell'insegnamento di religione cattolica per chi lo richieda senza discriminazioni per chi intenda non avvalersene.

Una serie di decreti e Circolari conseguenti alla legge ha poi determinato il concreto comportamento delle scuole.

Per quanto concerne la valutazione degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica vi sono alcuni testi fondamentali a cui fare riferimento: il D.Lvo 297/94 recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, articoli 309-310; il DPR 202 del 23 giugno 1990 di Regolamento recante l'esecuzione dell'intesa firmata il 13/6/1990 tra l'autorità scolastica italiana e la CEI per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985 resa esecutiva in Italia con DPR 16/12/1985 n. 751; le annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini e gli esami all'articolo 37.

L'articolo 309 del D.L.vo 297/94 fissa uguali diritti e doveri agli insegnanti di religione cattolica anche in materia di valutazioni periodiche e finali degli alunni limitatamente a coloro che si avvalgono di detto insegnamento. Contemporaneamente lo stesso articolo stabilisce che l'insegnamento della religione cattolica non deve comparire sulla scheda di valutazione o pagella bensì su di una "speciale nota" redatta dall'insegnante di religione cattolica. Questa nota è redatta "in luogo" - cioè sostituisce - di voti e di esami. La legge non prevede, dunque, voti ed esami per la religione cattolica, ma una nota "*riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae*".

Da questa norma primaria derivano poi le norme secondarie e le disposizioni conseguenti.

Le annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e sugli esami all'articolo 137, riproducendo negli stessi termini quanto contenuto nel DPR 202/1990, salvaguardano il diritto dell'insegnante di religione cattolica di partecipare per gli alunni avvalentisi agli scrutini finali, ma escludono l'incidenza del suo voto qualora quest'ultimo dovesse risultare determinante, in una deliberazione da adottarsi a maggioranza, per una promozione o bocciatura. In tal caso, infatti, nel caso cioè in cui il voto dell'insegnante di religione cattolica dovesse risultare determinante per la promozione o la bocciatura, tale voto "*diviene un giudizio motivato iscritto a verbale*". La disposizione è chiara: poiché la religione cattolica è una materia facoltativa, poiché non deve comparire in scheda di valutazione o pagella, poiché la sua frequenza non dà luogo a voti ed esami, il voto su tale materia non può determinare l'esito di una bocciatura o promozione, tanto che in tal caso da voto si trasforma ("dice il legislatore) in giudizio motivato. Ciò per evitare, ad esempio, che un alunno venga ammesso agli esami conclusivi di stato con il voto determinante dell'insegnante di religione cattolica, quando poi tale insegnamento non è presente agli esami; lo stesso dicasi per l'ammissione alla terza classe della scuola media, che è ormai giudizio che dà accesso agli esami di licenza senza che l'insegnamento della religione cattolica sia poi oggetto di giudizio agli esami stessi di licenza media.

Conclusivamente, le scuole, per affermare il principio di non distinzione in base al credo religioso e per applicare correttamente le leggi dello stato, debbono, in sede di scrutinio finale, trasformare il

voto, se determinante, dell'insegnante di religione cattolica, in giudizio motivato da iscrivere a verbale; debbono cioè sottrarlo dal computo dei voti per determinare maggioranza e minoranza, nel caso, in cui tale voto dovesse risultare decisivo per decretare promozione o bocciatura.

A qualsiasi ricorso che poggi su argomentazioni contrarie si deve fare la più ferma opposizione. A qualsiasi indicazione, anche proveniente dal Ministero o dalle Direzioni regionali, contraria a questo corretto comportamento valutativo, non si deve dar luogo, nell'ambito dell'esercizio del potere autonomo della scuola interpretata dal suo Dirigente che ne è il legale rappresentante. Qualsiasi sentenza del giudice amministrativo (A) che decida in termini contrari a quanto fin qui argomentato vale e va applicata, se passata in giudicato, per il singolo caso ma non può dar luogo ad applicazioni generalizzate e riproduzioni in altri casi.

La FLC Cgil mette a disposizione i propri legali per resistere anche a singole imposizioni che dovessero verificarsi da parte degli organi giurisdizionali o amministrativi sopra citati.

Roma, 20 aprile 2007

Ulteriore nota CGIL-Scuola 26/04/2007

Nel rispetto delle leggi dello Stato il voto dell'Insegnante di Religione Cattolica non può determinare promozione o bocciatura di un alunno

Una nostra **recente nota** pubblicata sul sito ha richiamato l'attenzione sul fatto che in alcune scuole si è consentito, anche per interventi sbagliati dell'Amministrazione scolastica locale e per sentenze assolutamente non condivisibili di qualche TAR, di rendere determinante il voto dell'Insegnante di Religione Cattolica ai fini della promozione o bocciatura degli alunni avvalentisi di tale insegnamento.

Leggiamo da notizie di stampa che alcune Associazioni Cattoliche criticano la posizione della FLC Cgil che metterebbe in discussione l'autonomia della scuola su questo punto e, a conforto delle loro argomentazioni, citano una nota del Ministro Moratti nella quale si afferma che *"la materia religione cattolica, dal momento che ne viene richiesto l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle nostre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e non finale del profitto degli alunni"*.

Sull'uno e sull'altro punto ribadiamo la fondatezza della nostra posizione.

L'autonomia della scuola si esercita nel rispetto delle leggi, e le scuole autonome, non essendo più soggetti subordinati al Ministero, potrebbero non tener conto, assumendosene la responsabilità nei confronti innanzitutto dei cittadini, di circolari e note del Ministero stesso. E tuttavia, pur volendo entrare nel merito della nota ministeriale citata, non possiamo non rilevare come quella stessa nota nulla dice sulla questione di che si tratta – non poter essere determinante il voto di Religione Cattolica – ma si limita a ribadire con enfasi una ovvietà: che l'Insegnamento di Religione Cattolica, una volta scelto, concorre alla valutazione globale e finale dell'alunno. Certo che deve concorrere, ma sotto forma di giudizio motivato nel caso dovesse risultare determinante, perché per Accordo fra Stato e Santa Sede, l'Insegnamento di Religione Cattolica non dispone di voti ed esami ma solo di una nota speciale nella normalità dei casi (articolo 309 del D.L.vo 297/94) e di un giudizio motivato nel caso di voto determinate per la promozione o bocciatura (DPR202/1990 e annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e gli esami).

Non si mettono in discussione così gli uguali diritti e doveri degli Insegnanti di Religione Cattolica fissati dall'art.309 del D.L.vo 297/94 anche in materia di valutazioni periodiche e finali degli alunni limitatamente a coloro che si avvalgono di detto insegnamento. Anche perché lo stesso articolo stabilisce che l'insegnamento della religione cattolica non deve comparire sulla scheda di valutazione o pagella bensì su di una "speciale nota" redatta dall'insegnante di religione cattolica. Questa nota è redatta "in luogo" - cioè sostituisce - di voti e di esami. La legge non prevede, dunque, voti ed esami per la religione cattolica, ma una nota *"riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*.

Da questa norma primaria scaturiscono poi le norme secondarie e le disposizioni conseguenti: le annuali Ordinanze Ministeriali sugli scrutini e sugli esami all'articolo 137, che riproducono negli stessi termini quanto contenuto nel DPR202/1990. Tali norme e disposizioni, nel salvaguardare giustamente il diritto dell'Insegnante di Religione Cattolica di partecipare per gli alunni avvalentisi agli scrutini finali, escludono l'incidenza del suo voto qualora quest'ultimo dovesse risultare determinante, in una deliberazione da adottarsi a maggioranza, per una promozione o bocciatura. In tal caso, infatti, nel caso cioè in cui il voto dell'insegnante di religione cattolica dovesse risultare determinante per la promozione o la bocciatura, tale voto *"diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*.

Roma, 26 aprile 2007